



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/04/2012

ADDI' 13/04/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: SENTINELLI

DELIBERAZIONE N. 153

Oggetto:

Deroga ai limiti agli impegni di spesa di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20, relativamente al capitolo R45900 dell'esercizio finanziario 2012.



OGGETTO: Deroga ai limiti agli impegni di spesa di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20, relativamente al capitolo R45900 dell'esercizio finanziario 2012.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA** dell'Assessore ai Rapporti con gli Enti Locali e alle Politiche per la Sicurezza di concerto con l'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione;
- VISTA** la legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda della Costituzione;
- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA** la legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";
- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale;
- VISTO** il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, n. 1, concernente la organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale del 23 Dicembre 2011, n. 19: "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 (art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25)";
- VISTA** la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20, concernente il "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012", in particolare l'art 6, che stabilisce:
- al comma 4 per le spese non rientranti nelle fattispecie previste al comma 2 del medesimo articolo, la facoltà di impegnare, fino alla data del 30 giugno 2012, nel limite del 70 per cento dello stanziamento annuo;
 - al comma 5 la possibilità della Giunta Regionale di concedere deroghe alle limitazioni di cui al comma 4, su motivata proposta dell'Assessore regionale competente per materia, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di bilancio;
- PRESO ATTO** che sul Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012 risulta iscritto il capitolo R45900: "Spese relative alla Sicurezza e Polizia locale (Parte corrente)", con uno stanziamento complessivo di € 3.375.000,00;
- PRESO ATTO** che dalla denominazione del summenzionato capitolo R45900 sono rilevabili tematiche che afferiscono al seguente contesto normativo:
- legge regionale 5 luglio 2001, n. 15: "Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale" che, al fine di garantire lo sviluppo di una convivenza civile e ordinata nel



proprio territorio, prevede la concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza in ambito regionale;

- legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1: "Norme in materia di polizia locale";
- legge regionale 13 settembre 2004, n. 11: "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004" ed in particolare l'articolo 63;
- legge regionale 8 giugno 2007, n. 7: "Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio";

PRESO ATTO

che nella finalità di sviluppare una convivenza civile e ordinata nel proprio territorio, l'art. 2 della richiamata legge regionale 5 luglio 2001, n. 15, prevede l'assunzione di iniziative e la concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza in ambito regionale per:

- a) programmi di attività, finanziabili con fondi correnti, volti ad accrescere i livelli di sicurezza, a contrastare l'illegalità e a favorire l'integrazione nonché il reinserimento sociale;
- b) progetti di investimenti, finanziabili in conto capitale, per la riqualificazione di aree degradate, per l'acquisto e l'installazione di strumenti ed attrezzature nell'ambito di progetti e sistemi integrati di sicurezza, nonché per la realizzazione di sistemi di gestione delle informazioni;

PRESO ATTO

che l'art. 8 della predetta legge regionale 5 luglio 2001, n. 15, istituisce presso la Presidenza della Giunta regionale l'Osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza e la legalità, quale organismo di supporto per le attività della Regione in relazione alle funzioni di programmazione e valutazione degli interventi regionali per la sicurezza e quale organismo di concertazione sugli aspetti tecnici delle politiche regionali per la sicurezza tra le istituzioni e le parti sociali, al quale, tra l'altro, ai sensi del comma 4 ter, è demandata la possibilità di promuovere e gestire convegni, studi e manifestazioni in materia di sicurezza;

PRESO ATTO

che nella finalità di assicurare un adeguato controllo del territorio mediante un più efficiente svolgimento delle funzioni di polizia locale, l'art. 8 della richiamata legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1, prevede:

- a) la concessione agli enti locali un contributo sulla spesa d'acquisto di attrezzature necessarie per il potenziamento dei corpi e dei servizi di polizia locale, secondo modalità e criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;
- b) la promozione di interventi diretti, in particolare:
 - 1) alla costituzione e al miglioramento delle sale operative e al collegamento tra le stesse a favore dei corpi di polizia locale ovvero di servizi gestiti in forma associata;
 - 2) all'istituzione del vigile di quartiere, attraverso la costituzione nei corpi di polizia municipale di appositi nuclei o unità operative di quartiere, con almeno due addetti che privilegino un rapporto di specifica conoscenza della realtà del territorio a livello di quartiere, di rione o di zona, fornendo le relative informazioni alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), allo scopo di migliorare il servizio reso ai cittadini;
 - 3) al potenziamento delle attività di vigilanza nelle aree più soggette a rischio



di esposizione ad attività criminose;

PRESO ATTO

che il citato articolo 63 della l.r.11/2004 prevede che: "La Regione nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa statale vigente in materia penitenziaria, acquisiti i fabbisogni e le priorità, promuove, previa intesa con l'amministrazione penitenziaria, iniziative volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori penitenziari, a favorire il reinserimento sociale dei detenuti ed internati presenti negli istituti penitenziari per adulti e negli istituti penali per minori, nonché dei soggetti, adulti e minori, in esecuzione penale esterna o comunque sottoposti a misura penale, al fine di ridurre il rischio di recidiva e per alimentare una più equilibrata e umana cultura del carcere e della pena";.

PRESO ATTO

inoltre, che:

a) l'articolo 1, comma 1, lettera b) della sopra citata l.r. 7/2007 prevede che la Regione adotta, in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria, misure di carattere sanitario, sociale e istituzionale idonee a garantire i diritti delle persone in esecuzione penale prevedendo, conformemente ai provvedimenti adottati dallo Stato in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, un sistema integrato di interventi in cui enti territoriali, istituzioni dello Stato, aziende sanitarie, organismi del terzo settore e del volontariato concorrono al perseguimento degli obiettivi comuni;

b) che l'articolo 12, lettera e) della sopra citata l.r. 7/2007 prevede che la Regione opera per promuovere iniziative finalizzate a valorizzare la professionalità e a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori penitenziari ;

PRESO ATTO

dei limiti alla operatività del 30% posti di cui all'art. 6 della richiamata legge regionale 23 dicembre 2011 n. 20, in particolare dal comma 4, e della possibilità di deroga di cui al successivo comma 5;

CONSIDERATO

che la sicurezza riveste un ruolo fondamentale in quanto, oltre all'idea di difesa di interessi primari, evoca il concetto di fruizione di beni comuni ed basilari che si pongono i quale condizione di sviluppo del territorio e di miglioramento della qualità della vita;

CONSIDERATO

che la soddisfazione alla richiesta di sicurezza o di incremento della sicurezza percepita riveste un ruolo prioritario da perseguire mediante interventi efficaci ed incisivi di prevenzione e di contrasto alla criminalità, da attuarsi mediante un adeguato ed incisivo controllo del territorio nonché da un più efficiente svolgimento delle funzioni di polizia locale;

CONSIDERATO

che il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona;

CONSIDERATO

che, tra gli obiettivi che la Regione Lazio persegue, rientrano le iniziative dirette a migliorare la qualità del trattamento delle persone private della libertà personale, anche attraverso la promozione di attività culturali e di mediazione culturale ;



153 13 APR. 2012 R

CONSIDERATO che negli ultimi anni, nelle carceri italiane ed in particolare in quelle del Lazio la carenza di organico del personale penitenziario unita al massiccio sovraffollamento ed alla presenza di molti detenuti stranieri rende necessario sostenere iniziative a sostegno degli operatori penitenziari, finalizzate alla promozione del benessere degli stessi in tutti gli ambiti in cui si esprime la loro professionalità e vita di relazione;

RITENUTO opportuno, per quanto rappresentato, impegnare il massimo le risorse finanziarie iscritte in bilancio sul capitolo R45900 dell'esercizio finanziario 2012, rendendo disponibile l'intero importo di € 3.375.000,00, per la realizzazione di iniziative, di parte corrente, conformi al disposto di cui ai richiamati:

- legge regionale 5 luglio 2001, n. 15, art. 2, lettera a) ed art. 8, comma 4 ter;
- art. 8, lettera b) della citata legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1,
- art. 63 della citata legge regionale 13 settembre 2004, n. 11;
- art. 1, comma 1, lettera b) e art. 12, lettera e) della citata legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 ;

RILEVATO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente:

Di concedere, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20, la deroga alla limitazione agli impegni di spesa del capitolo R45900: "Spese relative alla Sicurezza e Polizia locale (Parte corrente)", iscritto sul Bilancio di previsione della Regione Lazio dell'esercizio finanziario 2012, con uno stanziamento complessivo di € 3.375.000,00.

Di aumentare la disponibilità del summenzionato capitolo R45900 fino alla concorrenza dell'intero stanziamento iscritto in bilancio, pari a complessivi € 3.375.000,00.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI

IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 16 APR. 2012

